



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 129 del 27/11/2017

Proposta n. 2017/1447

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 21.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 17/1991. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- con nota n. 799 del 2.2.2017 (ricevuta in pari data al prot. prov.le n. 2249) il Comune di Castell'Arquato ha inoltrato a questa Amministrazione l'atto di Consiglio comunale n. 29 del 21.12.2016, corredato degli elaborati tecnico-amministrativi, inerente l'adozione di una Variante al vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE) comunale, la quale consiste essenzialmente nell'individuazione di n. 2 ambiti estrattivi denominati "Caolzio" e "Socciso" con l'assegnazione delle volumetrie rese disponibili dal PIAE 2011 (185.000 m³ sui 400.000 m³ di ghiaie alluvionali resi disponibili);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Castell'Arquato alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali (nota prov.le n. 4856 del 3.3.2017);
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 7973 del 24.10.2017 (ricevuta al prot. prov.le n. 26374 del 25.10.2017), mentre i pareri sono pervenuti in parte in allegato alla citata nota comunale e in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

Dato atto che:

- nell'attuale disciplina urbanistica regionale, i procedimenti di adozione e approvazione dei Piani comunali delle attività estrattive, e le loro variazioni, sono sottoposti alle norme procedurali dettate dall'art. 34 della L.R. 20/2000;
- questa Amministrazione partecipa all'iter approvativo dell'atto di pianificazione comunale attraverso l'esercizio del potere di formulazione delle riserve;
- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato dai Decreti legislativi n. 6/2008 e n. 128/2010) e della normativa regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di

pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi, provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di questi in conformità alla citata Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;

- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche, deve accompagnare l'intero iter di formazione, approvazione ed attuazione dei Piani;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del PAE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato altresì atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Atteso che il Comune di Castell'Arquato quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione di Variante al PAE

alle Autorità ambientali competenti con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto delle valutazioni acquisite dalle seguenti Autorità competenti in materia ambientale:

- Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 1602 del 13.2.2017 pervenuta al prot. prov.le n. 3090 del 13.2.2017;
- Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, nota n. 7983 del 24.1.2017 pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 7973/2017;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 11665 del 2.11.2017 pervenuta al prot. prov.le n. 27180 del 3.11.2017;

Preso atto altresì:

- dell'avvenuta comunicazione di deposito della Variante al PAE mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) n. 17 del 25.1.2017 (parte seconda), integrato da avviso sul BURERT n. 73 del 22.3.2017 (parte seconda);
- della certificazione del competente Responsabile comunale in merito alla comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, della suddetta Variante al PAE;
- della dichiarazione del medesimo Responsabile comunale circa l'insussistenza, sul territorio comunale interessato della Variante stesso, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- della dichiarazione, infine, del suddetto Responsabile comunale, inerente l'assenza di osservazioni presentate da parte di privati e associazioni nei termini di pubblicazione della Variante in argomento;

Dato atto che con nota prov.le n. 27362 del 6.11.2017 è stata comunicata al Comune la decorrenza del termine di 60 giorni, a far data dal 3.11.2017, per l'assunzione del presente atto, termine che pertanto scade il giorno 2.1.2018;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria è emersa la necessità di formulare le riserve alla Variante al PAE del Comune di Castell'Arquato, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, riportate in Allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Castell'Arquato, riserve V.PAE CC 29-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo alla Variante al PAE del Comune di Castell'Arquato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Castell'Arquato, parere motivato VAS V.PAE CC 29-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole alla Variante al PAE del Comune di Castell'Arquato in argomento;

Atteso che concluso l'iter di approvazione della Variante al PAE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia della Variante alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 modificata e integrata;
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell’allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante “Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990”;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell’otto gennaio 2016, Parte seconda) recante “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 “Approvazione dell’atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita’ di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, relativamente alla Variante al PAE del Comune di Castell'Arquato adottata con atto di Consiglio comunale n. 29 del 21.12.2016, le riserve riportate in Allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Castell'Arquato, riserve V.PAE CC 29-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo alla Variante al PAE del Comune di Castell'Arquato di cui al precedente punto 1., con le prescrizioni riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Castell'Arquato, parere motivato VAS V.PAE CC 29-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole alla Variante al PAE del Comune di Castell'Arquato di cui al precedente punto 1.;
4. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al PAE in argomento, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità della Variante approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1447/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 21.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 17/1991. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 23/11/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 129 del 27/11/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 21.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 17/1991. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 28/11/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Allegato 1 – Castell'Arquato, riserve V.PAE CC 29-2016

VALUTAZIONI FINALI/RISERVE ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000

- L'art. 45 delle NTA dovrà essere integrato con specifico comma inerente la proroga alla presentazione del PSQA relativamente all'impianto fisso di trattamento inerti "Colombarola" (Codice PIAE n° 05).
- Considerato che entrambe le zonizzazioni Socciso e Caolzio ricadono parzialmente nella fascia pari a m. 150 individuata per il Torrente Arda, occorre che i progetti esecutivi siano sottoposto a procedura di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 142/2004.

Allegato 2 - Castell'Arquato, parere motivato VAS su V.PAE CC 29-2016

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006

Il Comune di Castell'Arquato, con note acquisite al prot. prov. le n. 2249 del 02.02.2017 e n. 26374 del 25.10.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al PAE, comprensivi del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza). Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Castell'Arquato, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della procedura di VAS, ha adottato la Variante al Piano per le Attività Estrattive (PAE) con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 21.12.2016.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del Piano non sono pervenute osservazioni.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, la Variante al PAE di Castell'Arquato è stata assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle osservazioni sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Nella fase finale dell'iter di approvazione della Variante, il Consiglio Comunale di Castell'Arquato dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed approvare il Piano medesimo.

Il documento "VALSAT – Rapporto Ambientale" è stato costruito a partire dai contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PAE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 41 della L.R. n. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Piano e a partire dalla sintesi dell'attuale assetto ambientale e territoriale comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza esterna al Piano.

Nelle successive fasi, la valutazione si è concentrata sulla definizione e selezione dell'alternativa maggiormente sostenibile e sulla conseguente individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione degli ambiti estrattivi proposti, definendo le principali misure di mitigazione/compensazione.

Il Rapporto Ambientale è corredato da un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, che sarà effettuato sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di PAE.

Infine, il Rapporto Ambientale dà conto dello stato di attuazione delle previsioni contenute nel PAE vigente.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica valutazione ambientale elaborata dal Comune

ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PAE stesso:

1. sintesi degli obiettivi e delle azioni del PIAE vigente,
2. Sintesi dello stato di fatto,
3. illustrazione degli ambiti estrattivi proposti,
4. valutazione di coerenza,
5. stima degli effetti indotti dall'attuazione del PAE,
6. monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità puntuali, che sono state approfondite ai fini della definizione delle necessarie azioni di mitigazione/compensazione.

Sulla base di quanto effettuato nell'ambito del PIAE 2011, che ha analizzato le risorse potenzialmente disponibili sul territorio provinciale, il fabbisogno di inerti, la disponibilità di materiale da recuperare e riciclare, sono state definite le aree potenzialmente idonee all'estrazione di ghiaie alluvionali pregiate, ossia sono state definite e valutate le "ragionevoli alternative" di Piano. Considerando i pertinenti aspetti relativi alla presenza di materiale idoneo, di infrastrutture necessarie per la movimentazione del materiale, di tipo naturalistico, paesaggistico di valore e/o di elementi ed aree tutelati, di tipo antropico presenti, sono state selezionate le alternative maggiormente sostenibili.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di Variante al PAE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del Piano stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle osservazioni da parte della Provincia (ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sulla Variante al Piano per le Attività Estrattive (PAE)
del Comune di Castell'Arquato, adottato con atto C.C. n. 29 del 21.12.2016,
relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006.**

La Variante al Piano per le Attività Estrattive (PAE) di Castell'Arquato potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel Rapporto Ambientale, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

- ♦ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. b), punto 5) della L.R. n. 9/1999, l'attuazione degli ambiti estrattivi "Caolzio" e "Socciso" è subordinata all'esito positivo della procedura di VIA alla quale dovranno essere assoggettati i relativi progetti di coltivazione degli ambiti estrattivi.
- ♦ Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale della Variante al PAE e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento agli ambiti estrattivi.
- ♦ Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in

materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante al PAE.

- ♦ Le valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, anche a seguito dell'accoglimento di eventuali osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessario aggiornare il presente Parere Motivato.
- ♦ Si rammenta che con l'atto di approvazione della Variante al PAE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato alla stessa (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali siano state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.